



Appendice ai MOGC231

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata e di commissione di frodi fiscali, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e corruzione

Gruppo Brivio & Viganò

(B&V Holding, S.p.A., Brivio & Viganò Logistics
S.r.l., Autotrasporti Brivio & Viganò S.r.l.)

Luglio 2023

Gestione del documento				
(Appendice 1 ai MOGC231)				
Data	Ed.	Rev.	Descrizione	Pagine e/o Paragrafo
31/07/2023	1	0	Approvazione dei CdA (B&V Holding S.p.A. – Brivio & Viganò Logistics S.r.l. – Autotrasporti Brivio & Viganò S.r.l.)	Intero documento

Indice

1. Premessa e finalità del documento.....	3
2. Le motivazioni alla base del rinforzo dei MOGC231.....	5
3. Il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata.....	8
4. Il rischio di frodi fiscali.....	11
5. Il rischio di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.....	13
6. Il rischio di corruzione nell'ambito della gestione immobiliare.....	15
7. Le variazioni organizzative e le ulteriori misure di mitigazione.....	16
8. Ulteriori flussi informativi agli OdV delle società.....	29
9. Ulteriori misure di rinforzo del Sistema di Controllo Interno	32
10. Modifiche alla composizione collegiale dell'OdV di Holding	37
11. Le novità del D.Lgs. 231/2001 dopo il 4 novembre 2021	37
12. Conclusioni.....	49

1. Premessa e finalità del documento

Il presente documento intende descrivere le ulteriori misure organizzative e procedurali adottate da B&V Holding S.p.A. (di seguito anche “Holding” o “Capogruppo”), Brivio & Viganò Logistics (di seguito anche “Logistics”) e Autotrasporti Brivio & Viganò (di seguito anche “Autotrasporti”), società appartenenti al Gruppo Brivio & Viganò (di seguito anche “Gruppo” o “Gruppo B&V”) che hanno applicato il D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “Decreto” o “231”), finalizzate a mitigare ulteriormente alcuni rischi reato valutati particolarmente incidenti nell’ambito delle attività operative svolte nel settore industriale del trasporto e della logistica integrata.

Si tratta di misure che, da un lato, modificano il funzionamento organizzativo del Gruppo e, dall’altro, integrano le disposizioni previste dai Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “MOGC231” o “Modelli”), approvati il 4 novembre 2021 dai Consigli di Amministrazione (di seguito anche “CdA”) delle società interessate.

Il documento recepisce le raccomandazioni degli Organismi di Vigilanza (di seguito anche “OdV”) delle tre società, riportate nelle relazioni semestrali (novembre 2021 - aprile 2022), inviate agli inizi di giugno 2022 ai rispettivi CdA, e ribadite sia nel corso degli incontri con il Comitato 231 del Gruppo sia nelle relazioni semestrali successive.

A seguito dei fatti riportati dalla cronaca circa il coinvolgimento giudiziario di alcuni importati *player* di mercato e dell’avvio di alcune verifiche nel Gruppo B&V - in particolare in Logistics – da parte dell’Agenzia delle Entrate, ITL, INPS, INAIL, il *management* ha costituito un gruppo di lavoro composto da CFO, CHRQO e Direttore Relazioni Sindacali e Legali, esteso alla bisogna agli amministratori indipendenti, che ha proceduto dapprima ad un’analisi critica interna dello *status quo* e successivamente a predisporre un’operazione denominata di “mitigazione dei rischi”, approvata tempo per tempo dal CdA di Holding, articolata in alcuni interventi mirati di modifica del funzionamento organizzativo del Gruppo, in particolare l’organizzazione di Holding e Logistics, la razionalizzazione dei rapporti con il Consorzio STL e le cooperative di lavoro ad esso consorziate, il rinforzo di alcune procedure interne finalizzate a mitigare alcuni rischi tra i quali l’infiltrazione della criminalità organizzata, le frodi fiscali ed il caporalato.

Il presente documento, che recepisce i risultati del lavoro svolto dal *management*, è stato oggetto di adozione formale da parte dei CdA di Holding, Logistics e Autotrasporti in data 31/07/2023, da considerare, quindi, documento integrativo e modificativo dei Modelli deliberati il 04/11/2021.

Con la presente Appendice, il Gruppo intende confermare e connotare sempre più le sue scelte gestionali ed organizzative in linea con i valori fondanti e le esigenze di mantenere il giusto equilibrio tra competitività e legalità. In particolare:

- a. il rifiuto di ogni forma di connivenza e convivenza con la criminalità organizzata, di sfruttamento del lavoro e di comportamenti e atti finalizzati alla realizzazione di qualsivoglia operazione di evasione fiscale o, peggio, di frode fiscale;
- b. il rispetto delle leggi e la piena trasparenza dell'agire imprenditoriale;
- c. il rispetto delle regole, le procedure ed i codici di comportamento statuiti internamente;
- d. la consapevolezza del ruolo sociale svolto dal Gruppo e della responsabilità che ne deriva;
- e. l'adesione sempre più convinta ai principi ESG (*Environmental, Social, Governance*) necessari per la salvaguardia dell'ambiente e della salute dei territori di riferimento;
- f. l'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili di cui al co. 2 dell'art. 2086 c.c., dovere dell'imprenditore (*rectius* amministratori) di cui al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (di seguito anche "CCIP");
- g. la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di devianza, cattiva prassi, patologia (in forma singola oppure associata) a salvaguardia del valore del Gruppo, il suo patrimonio, la sua reputazione ed il buon nome del marchio B&V;
- h. la creazione di "sano" valore per i soci, i dipendenti, gli *stakeholder* e l'indotto economico.

I **capitoli dal 2 al 6** illustrano le motivazioni che hanno guidato il *management* del Gruppo a rinforzare i MOGC231. Il **capitolo 7** descrive le nuove misure organizzative e le ulteriori misure a rinforzo di quelle previste dai MOGC231. Il **capitolo 8** descrive gli ulteriori flussi informativi da garantire agli OdV ai fini dell'espletamento della loro attività di vigilanza mentre il **capitolo 9** descrive gli ulteriori protocolli 231 di rinforzo del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCI GR) del Gruppo. Il **capitolo 10** riporta le novità sulla composizione collegiale dell'OdV della Società mentre il **capitolo 11** descrive le novità del Decreto intervenute successivamente alla data di adozione dei MOGC231 di novembre 2021. Infine, il **capitolo 12** è dedicato ad alcune brevi conclusioni.

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi

Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)

Luglio 2023

Si specifica, infine, che, in occasione del prossimo aggiornamento, i Modelli recepiranno i contenuti innovativi di questo documento e torneranno così nella loro articolazione originaria (Codice Etico, Parte Generale e Parte Speciale).

2. Le motivazioni alla base del rinforzo dei MOGC231

Il settore dei trasporti e della logistica integrata ha registrato in questi ultimi anni una notevole crescita del volume di affari grazie a molteplici fattori, tra i quali certamente il forte incremento degli acquisti *on line* e delle consegne a domicilio del periodo pandemico. Ciò ha comportato, da un lato, la necessità di potenziare e riorganizzare la filiera distributiva per rispondere alle esigenze di parcellizzazione delle consegne a casa del consumatore finale e, dall'altro, la possibilità di aprire nuove aree di *business* e innovative modalità di *delivery*.

Della crescita generale del settore ne ha beneficiato anche il Gruppo B&V che, grazie alla sua riconosciuta qualità del servizio nel settore del trasporto e logistica a temperatura controllata (ATP), ha registrato un considerevole incremento di fatturato con effetti tangibili sul numero di addetti, le dimensioni complessive e l'indotto economico.

Tempo, dunque, di consolidare gli assetti organizzativi, rivedere alcuni processi operativi e potenziare il sistema di controllo interno. Da questa consapevolezza del *management*, ha preso spunto, tra l'altro, la decisione, a metà 2020, di iniziare il percorso di applicazione del D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, quale concreta leva organizzativa e comportamentale di "protezione" della reputazione aziendale e consolidamento dei sani e trasparenti comportamenti aziendali.

L'azione della *compliance* 231, frutto di questa corretta intuizione iniziale, diventa oggi ancor più importante, quale utile riferimento dei processi decisionali e della gestione operativa, alla luce delle notizie di cronaca che riferiscono di molteplici casi di provvedimenti giudiziari nel settore che hanno colpito, sul piano personale, amministratori e dirigenti di noti *player* nazionali ed internazionali del trasporto e della logistica con avvisi di garanzia e rinvii a giudizio, e, sul piano societario, noti *brand* di rilievo nazionale ed internazionale con misure di prevenzione patrimoniale

ex artt. 34 e 34-bis del Codice Antimafia¹ e sequestri penali ex art. 321 del c.p.p. del capitale sociale, di compendi aziendali e disponibilità liquide volti alla confisca, peraltro, in parecchi casi con il contemporaneo coinvolgimento giudiziario dell'ente per responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001.

Si pone, dunque, all'attenzione del settore il tema della sostenibilità dei modelli di *business* ed organizzativi implementati nel tempo: a ciascun operatore del settore la sensibilità, quindi, di declinare operativamente ciò che occorre fare all'interno della propria organizzazione per garantire piena adesione (*compliance*) alle normative di riferimento nonché ai principi di sostenibilità e responsabilità sociale dell'impresa, sintetizzati oggi dai principi ESG (*Environmental, Social, Governance*), e mitigare così i rischi, davvero reali e incidenti, di commissione di alcune patologie estremamente insidiose per gli effetti giudiziari, operativi e reputazionali che le stesse causano. Tra

¹ L'art. 34 del Codice Antimafia (CAM) prevede la cosiddetta amministrazione giudiziaria, provvedimento emanato dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale competente territorialmente quando esistono sufficienti indizi che il libero esercizio dell'impresa sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'art. 416-bis del c.p. (associazione a delinquere di tipo mafioso) oppure agevoli l'attività di soggetti sottoposti a misure di prevenzione patrimoniale o personale oppure ancora nel caso di procedimenti penali per altri reati (tra i quali l'art. 603-bis c.p. ossia il cosiddetto caporalato). Si tratta di agevolazione valutata dall'autorità giudiziaria di natura strutturale (dunque non occasionale) nella gestione dell'impresa. A seguito del provvedimento giudiziario di prevenzione, è nominato dal Tribunale un amministratore giudiziario (oppure un pool di amministratori giudiziari), con l'obiettivo di bonificare l'impresa dalle infiltrazioni emerse nel corso delle indagini. Affiancando il CdA oppure, nei casi più gravi, assumendo il potere gestorio, l'amministratore giudiziario analizza lo *status quo* e verifica l'esecuzione di determinate prescrizioni imposte dal Tribunale (a titolo esemplificativo interventi organizzativi, revisioni contrattuali, rafforzamento dei controlli interni, adozione del D.Lgs. 231/2001, modifiche della *governance*, sostituzione di amministratori) che l'azienda deve ottemperare per tornare "libera". Si tratta, generalmente, di provvedimenti della durata di un semestre con eventuali ulteriori rinnovi sino ad un *max* complessivo di due anni. Stessa finalità - ossia la bonifica aziendale - ma meno invasiva rispetto all'art. 34 è la misura di prevenzione prevista dal CAM all'art. 34-bis, cosiddetto controllo giudiziario, riferita ai casi di agevolazioni questa volta valutate occasionali, quindi non strutturali. In questi casi, il Tribunale può valutare o meno di nominare un amministratore giudiziario (*rectius* controllore giudiziario) e di affidarsi soltanto a specifici flussi informativi. Per completezza di esposizione, il CAM prevede all'art. 20 il sequestro volto alla confisca. Si tratta della misura più "forte" del sistema di prevenzione antimafia che, colpendo solitamente il capitale sociale (intero o maggioranza delle quote oppure delle azioni) ed il compendio aziendale, frutto del reimpiego di capitali di provenienza illecita oppure costituendone il profitto, comporta lo spopolamento dell'azienda e la nomina, a garanzia della continuità aziendale, di uno o più amministratori giudiziari con poteri di gestione e successivamente, a confisca di secondo grado confermata, l'ingresso dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC), deputata alla gestione della destinazione dei beni confiscati a titolo definitivo.

esse, la cronaca ha portato alla ribalta casi di a) infiltrazione della criminalità organizzata (Ceva Logistics, Nolostand, DB Schenker Italia, Aldieri, Spumador), b) frodi fiscali nella filiera degli appalti e subappalti (recenti casi DHL, Number One, BRT-Bartolini, Geodis, GLS, Esselunga), c) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p. nelle filiere degli appalti di settori (logistica, *delivery*, produzione e distribuzione di prodotti agricoli, coltivazione in serra,..) caratterizzati da elevata intensità di manodopera (Uber, Spreafico, Strawberry, Beretta, Cegalin, BRT-Bartolini, Geodis, Mondialpol).

Anche il Gruppo B&V si è posto da tempo il tema della difesa della propria reputazione e della piena adesione ai principi di legalità e sostenibilità del proprio modello di funzionamento non foss'altro per rispondere all'importante crescita dei volumi degli ultimi anni ed alle nuove esigenze di *governance* dettate dalla maggiore complessità da gestire. La scelta organizzativa iniziale del Gruppo di connotare la propria gestione attraverso un “nucleo forte di competenze manageriali” posizionato in Holding aveva una sua ragion d'essere nella volontà di caratterizzare la gestione operativa con decisioni più accentrate, dunque di più agevole esecuzione e controllo, grazie alla catena di trasmissione diretta, in grado quindi, nelle giuste intenzioni iniziali, di governare maggiormente i rischi prima descritti. La crescita del Gruppo di questi ultimi anni ha evidenziato i limiti di questa scelta che, anche alla luce delle notizie giudiziarie apprese, hanno spinto il *management* a considerare un nuovo quadro organizzato d'insieme nel quale assume maggiore rilevanza rispetto all'impostazione precedente la delega e l'autonomia operativa delle singole entità giuridiche attraverso meccanismi di funzionamento del Gruppo più lineari, improntati alle *best practice* più diffuse sul mercato che garantiscono maggiore segregazione delle attività operative, più spiccata specializzazione dei diversi soggetti giuridici operativi e diretta allocazione delle risorse umane per attività svolta e responsabilità affidata nella società di riferimento. Ciò al fine di sciogliere gli “intrecci” dei processi operativi tra le società del Gruppo e tra le società del Gruppo ed alcune entità giuridiche *partner* con effetti potenziali, in alcuni casi, persino opposti rispetto alle finalità iniziali.

Infine, occorre ricordare che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022 il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 che ha apportato modifiche al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) per come delineato dal D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14. Uno dei pilastri del CCII (art. 375) è l'integrazione e la modifica del co. 2 dell'art. 2086 c.c. ossia il dovere

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi

Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)

Luglio 2023

dell'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. All'art. 2475 c.c., primo comma, è stabilito, inoltre, che *“l'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori”* che, quindi, devono informarsi in proprio e, se del caso, affidarsi a consulenti specializzati per comprendere e attuare le disposizioni normative, adottando o implementando gli adeguati assetti secondo le migliori *best practice* di mercato. In tal senso, i principi organizzativi generali che il Decreto promuove nelle imprese attraverso l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello - ossia la regolamentazione delle attività, la segregazione dei compiti, le deleghe ed i poteri coerenti alle responsabilità assunte, la controllabilità dei processi - supportano la novella civilistica che ha l'obiettivo, attraverso il potenziamento dei sistemi di controllo interno e di *risk management*, di rilevare in modo tempestivo (*early warning*) eventuali segnali di crisi, intervenendo tempestivamente ed evitando così che eventuali segnali possano progressivamente deteriorare la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'azienda sino ad una situazione di crisi irreversibile, dunque di insolvenza.

Alla luce di quanto premesso, i contenuti dei paragrafi che seguono intendono dettagliare gli interventi modificativi e integrativi ai MOGC231 attualmente in vigore, partendo da un'analisi di dettaglio dei rischi prima richiamati.

3. Il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata

L'attenzione costante del Gruppo B&V alla legalità, la sua storia, i suoi valori alla base dell'iniziativa imprenditoriale, sono garanzia di impermeabilità rispetto al fenomeno infiltrativo della criminalità organizzata. Pur tuttavia, la pervasività e la dinamicità con le quali si muovono le consorterie mafiose impongono una riflessione approfondita su ulteriori interventi tesi a “presidiare” ancor di più le tradizionali porte di ingresso delle imprese mafiose.

Nello specifico del Gruppo B&V, lato fornitori, soprattutto gli appalti alle società di servizi generali (manutenzione, pulizia, portierato), i subappalti alle cooperative di lavoro (handling ed e-commerce) e

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi

Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)

Luglio 2023

gli affidamenti di servizio di trasporto merci ai vettori, settori oramai ad elevato tasso di infiltrazione mafiosa soprattutto per la presenza delle cosiddette “locali” di ‘ndrangheta insediate in Brianza e nel Nord Italia.

Bilanciando nel Gruppo le misure rafforzative con gli obiettivi di *business* e fluidità operativa, l’ulteriore mitigazione dei rischi infiltrativi potrà essere raggiunta attraverso le seguenti principali linee di intervento:

- ✓ iniziative di formazione ed informazione indirizzate, in particolar modo, alle funzioni aziendali che si occupano di queste attività per sensibilizzare gli operatori sul fenomeno ed acquisire approfondita conoscenza degli elementi rivelatori (*alert*) dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e dei comportamenti ed il *modus operandi* di queste organizzazioni criminali che utilizzano le loro imprese, costituite con il reimpiego ed il riciclaggio di capitali di provenienza illecita, come veri e propri “cavalli di troia” per infiltrarsi nel tessuto economico sano (e nella Pubblica Amministrazione) e fare affari;
- ✓ policy più restrittive e potenziamento dei controlli operativi interni degli appaltatori, subappaltatori e vettori, fornitori in generale, anche tramite stabili acquisizione e scambi di informazioni tra le funzioni interessate che, anche in *service* alle società operative controllate, si occupano, a vario titolo, di queste attività.

Un *mix* di iniziative che rappresenta un’ulteriore “diga” alle potenziali “incursioni” delle imprese criminali la cui pericolosità deriva non soltanto dalle minacce e le intimidazioni con le quali le stesse, per “cultura”, si muovono sul territorio ma anche, e soprattutto, dai comportamenti inizialmente dimessi e bisognosi di lavoro oppure suadenti e convincenti che questi soggetti manifestano nei confronti degli imprenditori, prospettando vantaggi economici ed ulteriore forza competitiva. Si tratta di forme di assistenza e protezione (cosiddetto “*welfare* criminale”) volte a garantire benefici in termini di maggiori risparmi di costo per via dei servizi a prezzi ben più competitivi rispetto al mercato che le stesse possono offrire grazie al lavoro in nero, l’evasione fiscale e previdenziale, la violazione delle misure di prevenzione della sicurezza dei lavoratori e delle normative di tutela dell’ambiente, oppure in termini di “protezione” nel rapporto con altri operatori economici del mercato per “convincerli” a praticare condizioni economiche più favorevoli al soggetto “protetto” oppure ancora in termini di pressioni e vere e proprie minacce ai *competitor* per desistere dalla partecipazione a procedure di selezione pubbliche, *tender* privati, in generale proposte ai potenziali

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi

Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)

Luglio 2023

clienti. L'imprenditore, che cede alle intimidazioni oppure che, attratto dai vantaggi prospettati, accetta le lusinghe e finisce per agevolare l'azione della criminalità organizzata, alla fine non è più vittima bensì sodale.

Le ultime relazioni della DIA (Direzione Investigativa Antimafia) ed i numerosi fatti di cronaca succedutisi negli anni sottolineano, purtroppo, come sovente l'imprenditoria abbia accettato queste forme di "alleanza" che presto però si trasformano in veri e propri condizionamenti della libertà d'impresa sino addirittura alla spoliazione della proprietà dell'azienda, anche tramite l'ulteriore "esca" del soccorso finanziario all'imprenditore in difficoltà assicurato a tassi usurari. Un prezzo molto salato pagato da quegli imprenditori che non valutano con tempestività il pericolo, da un lato, per scarsa conoscenza del fenomeno e/o quieto vivere e, dall'altro, per i vantaggi ottenibili nel breve, esponendosi così alla reazione dello Stato come nei casi di applicazione delle misure di prevenzione di cui agli artt. 34 e 34-bis del Codice Antimafia (casi Ceva Logistics, Nolostand, Uber, DB Schenker Italia, Aldieri).

Le società del Gruppo B&V, rigettando qualsiasi tipo di "contatto" con questa tipologia di imprese, ha preso atto del contesto ed intende "alzare ulteriormente le barriere", irrobustendo la "diga" a difesa della propria libertà d'impresa, in modo da contrastare tempestivamente eventuali tentativi di infiltrazione delle imprese mafiose le quali, proprio per le tante opzioni disponibili sul mercato, di fronte all'opposizione tempestiva, decisa ed organizzata dell'impresa, molto spesso smorzano il loro impeto criminale, orientandolo verso lidi più permeabili.

Pur non rappresentando in sé un fattore di rischio 231, la rilevanza e l'attualità della fattispecie testé richiamata e l'elevato impatto potenziale sulla gestione e la reputazione aziendale hanno spinto il Gruppo B&V a considerare questo rischio all'interno del presente documento, in relazione anche ai pericoli che ne possono derivare poiché un'azienda infiltrata è molto più debole sotto il profilo della gestione e controllo, dunque più esposta ai rischi di commissione di altri illeciti tra i quali proprio quelli presupposto della responsabilità amministrativa previsti nel catalogo del Decreto.

4. Il rischio di frodi fiscali

Le implicazioni di una cattiva impostazione della filiera degli appalti e subappalti deve indurre il Gruppo a tenere in debito conto i recenti casi di interventi giudiziari per asserite operazioni, studiate “a tavolino”, finalizzate alla realizzazione di frodi fiscali e previdenziali. Causata dall'impostazione non genuina degli appalti/subappalti, dalla presenza di interposizioni fittizie, dall'emissioni di fatture per operazioni inesistenti, anche per il tramite delle cosiddette “società cartiere”, il Gruppo B&V intende intervenire laddove si possano adombrare rischi di ogni sorta sotto il profilo della buona gestione degli appalti. Ancor di più oggi, dopo l'inserimento a fine 2019 di molti reati tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001. Emblematico, a tal riguardo, è il caso di DHL, colpita da sequestro preventivo milionario ex art. 321 c.p.p. per aver asseritamente beneficiato in modo illecito di deduzioni IVA grazie all'utilizzo nel corso di un quadriennio di fatture passive emesse da un consorzio appaltatore contestate successivamente come fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. In altri termini, il consorzio si sarebbe interposto fittiziamente, attraverso la stipula di contratti di appalto con DHL, tra la committente e le cooperative di lavoro consorziate. Alla base dell'inammissibilità delle deduzioni IVA, la non genuinità degli appalti stipulati a causa della gestione diretta da parte del committente della manodopera delle cooperative consorziate con successiva riqualificazione dei contratti di appalto in somministrazione di manodopera, vietata per legge. Tale esercizio del potere direttivo e di organizzazione da parte della committente, secondo le accuse, è stato esercitato su cooperative con elevato *turnover*, lasciate morire cariche di debiti tributari e previdenziali e, per questo, con ulteriori vantaggi per la committente per via delle minori tariffe praticate. Visti gli importi contestati, DHL avrebbe commesso il reato di dichiarazioni fraudolente (art. 2 D.Lgs. 74/2000) volte ad ottenere indebiti vantaggi fiscali. Per il periodo preso in considerazione nell'indagine, anche il coinvolgimento di DHL ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (art. 25-quinquiesdecies) ed il sequestro preventivo di natura cautelare, sul cui ricorso per Cassazione dei difensori della società, la Suprema Corte si è già espressa rigettando e confermando il sequestro cautelare del GIP e del Tribunale del riesame. Coinvolgimento per responsabilità amministrativa degli enti successivamente archiviato su richiesta della Procura competente dopo che la stessa

società ha pagato il debito tributario e le correlate sanzioni all'Erario e deciso di assumere direttamente il personale oggetto dei subappalti contestati.

Ancor più emblematico il caso che ha riguardato il Gruppo Number One. Dalla rivista Supply Chain Italy del 25 maggio 2022:

“Il gruppo è stato colpito da un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Parma, disposto su richiesta della Procura della città, che ha interessato la totalità delle quote del capitale sociale di 5 imprese (una capogruppo e cinque ‘satelliti’).....Contestualmente per le cinque aziende è stato nominato un amministratore giudiziario mentre parallelamente è stato disposto un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, per 41,988 milioni di euro “a carico di sei soggetti economici, ai cui rappresentanti legali vengono contestati reati fiscali”.....Oltre a ipotizzare diverse violazioni alla normativa antinfortunistica, le indagini hanno portato a constatare come le varie imprese analizzate fossero in realtà una unica realtà economica di riferimento, seppure attraversata da plurimi contratti di appalto e subappalto. E quindi a ricostruire l'esistenza di un meccanismo fraudolento, in base al quale la capogruppo avrebbe fatto ricorso a contratti d'appalto “non genuini”. Una conclusione, condivisa dal Gip, a cui gli inquirenti sono arrivati dopo avere osservato che era sempre la capogruppo a decidere assunzioni, organizzazione e retribuzione dei lavoratori delle imprese appaltatrici e che, di contro, queste stesse imprese non erano autonome nemmeno nel poter scegliere il tipo di equipment utilizzato nei magazzini o l'abbigliamento dei propri addetti. Non solo. Era sempre la capogruppo a determinare le tariffe applicate dai suoi fornitori logistici, arrivando anche a ripianarne i conti a fine anno tramite conguagli (con importi anche di centinaia di migliaia di euro) per portarli a una situazione di pareggio di bilancio. L'ingerenza era tale, scrivono gli inquirenti, che persone di fiducia della capogruppo avevano di fatto ruoli dirigenziali nelle società satelliti.....Alla società capogruppo ed a tre società satelliti sono inoltre contestati gli illeciti previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa degli enti). In particolare, la prima si sarebbe “dotata di un modello organizzativo deficitario poiché non contemplante alcun monitoraggio dell'attività dei contratti di appalto di lavori e servizi nel loro concreto estrinsecarsi” mentre le altre avrebbero “omesso di adottare un modello organizzativo idoneo a scongiurare condotte illecite commesse da chi rivestiva in seno ad esse ruoli apicali al precipuo scopo di favorirle”.

Quest'ultimo caso mostra un'ulteriore *escalation* dell'intervento giudiziario che non si limita al sequestro volto alla confisca dell'importo del profitto dell'illecito tributario, bensì procede, su richiesta della Procura competente, verosimilmente per evitare il reiterarsi di alcuni reati - in questo caso la violazione delle norme sulla sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori - al sequestro penale della totalità del capitale sociale di cinque imprese, “passate” così nelle mani di un

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi

Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)

Luglio 2023

amministratore giudiziario dotato di pieni poteri di gestione “per conto di chi spetta”, spossessando così i proprietari del controllo delle società e sterilizzando il potere gestorio degli amministratori sociali. Le società del Gruppo Number One sono, inoltre, indagate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 per la commissione di reati tributari.

A queste notizie, si aggiungono le notizie di dicembre 2022 di due importanti gruppi multinazionali di matrice francese di trasporto e logistica ossia BRT (ex Bartolini) e Geodis le cui società italiane, indagate per 231, sono state raggiunte da provvedimenti di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di decine di milioni per asserite frodi fiscali maturate nelle rispettive filiere dei subappalti a seguito della riqualificazione dei subappalti in somministrazione illecita di manodopera e delle contestazioni per dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) o altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000). In ultimo, si segnala il sequestro penale di circa cinquanta milioni di euro al Gruppo Esselunga motivato sempre da frodi fiscali nell’ambito della gestione della filiera degli appalti/subappalti.

In tutti i casi esposti, è bene sottolineare che il coinvolgimento degli enti per la commissione dei reati tributari previsti dal Decreto può “attrarre” ulteriori reati, anch’essi rientranti nel catalogo 231, come quelli associativi e di autoriciclaggio.

Quali operatori economici del settore, le società del Gruppo sono consapevoli di questi rischi e, pertanto, intendono adottare tutte le precauzioni e le più adeguate misure organizzative in grado di prevenire e contrastare il rischio di commissione dei reati tributari.

5. Il rischio di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

L’attenzione del Gruppo alla gestione delle risorse umane ed il rigoroso rispetto dei principi di sicurezza, salute, decoro e dignità dei lavoratori - anche di quelli che operano nelle società appaltatrici e subappaltatrici - è fattore decisivo per mitigare i rischi relativi al fenomeno del cosiddetto “caporalato”².

² Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis del Codice penale):

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione

Ulteriore attenzione da parte del Gruppo dovrà essere posta a queste vere e proprie derive patologiche purtroppo assai diffuse sul territorio grazie ad un ulteriore rinforzo del presidio operativo dei subappalti, pur in presenza di fornitori conosciuti e consolidati. I casi di amministrazione giudiziaria ex art. 34 e 34-bis del CAM (Uber, Spreafico, Strawberry, Beretta, Cegalin) per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), i più recenti riguardanti BRT-Bartolini, Geodis e Mondialpol accompagnati tutti da avvisi di garanzia alle società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 - il reato di cui all'art. 603-bis è, infatti, presupposto della responsabilità amministrativa degli enti - e la particolare esecrabilità della sua fattispecie, basata in sostanza sullo sfruttamento di soggetti bisognosi e socialmente emarginati, impongono massima attenzione sia in sede di qualificazione e selezione degli appaltatori e subappaltatori (cooperative di lavoro, società di servizi di pulizia e sanificazione, società di manutenzione, società di servizi di portierato e guardiania, ..) sia in corso di appalto/subappalto con un controllo costante e speciale, sia da parte del soggetto interno indicato come il responsabile dell'appalto/subappalto sia con controlli *ad hoc* onde verificare la regolarità formale dei cedolini dei dipendenti dell'appaltatore/subappaltatore, il rispetto delle misure volte alla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori anche e soprattutto per i cosiddetti rischi interferenziali nonché il livello retributivo dei dipendenti del subappaltatore, da mantenersi al di sopra della soglia identificata quale minimo salariale, e la correttezza dei comportamenti generali nella gestione operativa del personale, evitando fenomeni di dirigismo, gestione diretta, vessazione e sfruttamento della manodopera in appalto o subappalto che, come nei casi richiamati, non solo svuotano di fatto i contenuti del

di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. 2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. 3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. 4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi

Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)

Luglio 2023

rapporto con il fornitore e impattano negativamente sulla genuinità del contratto di appalto e la regolarità fiscale ma creano il presupposto per la contestazione del reato di caporalato.

Ci troviamo di fronte ad un rischio 231 che nei casi riportati dalla cronaca può saldarsi sia al fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata, notoriamente capace di esercitare un controllo sul territorio attraverso forme di assoggettamento della forza lavoro, sia alle frodi fiscali poiché sovente il reato ex art. 603 bis c.p. è associabile ad "operazioni" studiate a tavolino per consentire dichiarazioni fraudolente oppure indebite compensazioni, in generale la commissione di reati tributari. Quali riconosciuti ed apprezzati operatori economici del settore, le società del Gruppo hanno ben presente questo fenomeno e, pertanto, intendono adottare tutte le precauzioni e le più adeguate misure organizzative in grado di prevenire e contrastare il rischio di commissione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

6. Il rischio di corruzione nell'ambito della gestione immobiliare

La strategicità degli *asset* immobiliari a supporto del *business* del Gruppo, in particolare la logistica, impone massima cautela anche nell'ambito delle operazioni immobiliari promosse ai fini dello sviluppo del giro di affari.

L'importanza del Gruppo nell'ambito dei contesti territoriali nei quali opera pone il *management*, per le sue finalità di rappresentanza, a contatto diretto con rappresentanti politici e amministrativi di enti territoriali e pubblici di riferimento delle operazioni immobiliari da realizzare. Rapporti doverosi e legittimi che rientrano nelle normali relazioni con le istituzioni territoriali locali ma che possono rappresentare la "calamita" di operazioni potenzialmente rischiose soprattutto se al loro interno si inseriscono soggetti, tra i quali intermediari/agenti immobiliari che operano con *success fee*, oppure con proposte di operazioni di vendita e riacquisto nel breve termine.

Ci troviamo di fronte a quel rischio corruttivo che ha, nei fatti, motivato l'emanazione del Decreto nel 2001 ossia il contrasto alla criminalità economica nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Una tipologia di attività con codici di comportamenti e protocolli di controllo sempre in evoluzione proprio per le caratteristiche del fenomeno corruttivo che assume contorni sempre in evoluzione se sol si pensi alla circostanza che, ad esempio, la cosiddetta "mazzetta" è sempre più rimpiazzata dalle più "agevoli" utilità, proprio in conseguenza della stretta

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi

Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)

Luglio 2023

antiriciclaggio che ha reso molto più difficoltosa la circolazione del danaro contante ed il processo di sua trasformazione da illecito a “pulito”.

In tale ambito, al fine di mitigare i rischi, occorre rinforzare il controllo delle operazioni immobiliari. Oltre ai già previsti passaggi autorizzativi in CdA, sia attraverso apposite verifiche legali *ex ante* dell’operazione e della documentazione a corredo sia applicando alcuni divieti come a titolo esemplificativo le consulenze a soggetti professionali non chiaramente riconducibili all’operazione in argomento.

Ci troviamo di fronte ad un rischio 231 che non è peculiare del settore dei trasporti e della logistica integrata bensì abbastanza trasversale ai settori industriali laddove per fare affari occorre avere relazioni con gli enti pubblici che, ad esempio, devono rilasciare autorizzazioni o nulla osta oppure effettuano verifiche ispettive di legge e che per questo possono divenire terreno fertile per occasioni di corruzione, anche, occorre sottolinearlo, per importi ed utilità spesso abbastanza limitati ma, comunque, dagli effetti nefasti sia per le persone coinvolte sia per la reputazione dell’impresa.

7. Le variazioni organizzative e le ulteriori misure di mitigazione

Alla luce delle considerazioni svolte, il *management* ha identificato due aree di intervento: la prima riguarda la revisione del funzionamento organizzativo del Gruppo, pur nel mantenimento delle attuali entità giuridiche, con significativi impatti sui contenuti dei MOGC231 e la seconda attiene alle ulteriori disposizioni rispetto a quelle previste dai MOGC231 di novembre 2021, con contenuti rafforzativi delle aree di *business* (logistica, *e-commerce* e trasporto *in primis*) esposte ai rischi prima descritti.

A. Organizzazione delle società del Gruppo B&V e rapporti con il Consorzio STL

Si riprende un passo della Parte Generale (Par. 2.4) del MOGC231 di Holding:

“In relazione alle funzioni espletate, la struttura organizzativa della Società può essere suddivisa in:

- *unità di supporto al business, ossia Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Direzione Innovazione e Sviluppo, Risorse Umane, Organizzazione e QA, Servizio IT, che erogano tradizionali servizi corporate alle altre società del Gruppo;*
- *unità dirette di indirizzo, controllo e coordinamento, denominate **“Business Unit”** (d’ora in avanti per brevità anche **“BU”**), ossia BU Logistica, BU Trasporti, BU E-Commerce, BU Food Servizio e Servizio*

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi

Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)

Luglio 2023

Studi e Progetti, che erogano servizi di programmazione, organizzazione e controllo intervenendo così in tutte le fasi di esecuzione dei contratti stipulati dalle società operative. Compito principale di questi servizi è quello di fornire consulenza alle società operative, garantendo così la più idonea soluzione organizzativa e gestionale ai fini dell'esecuzione dei contratti e l'allineamento dell'erogazione ai contenuti degli stessi nonché alla varia normativa di riferimento e ciò attraverso una costante e pregnante attività di indirizzo, coordinamento e controllo dei risultati e della redditività di ciascuna commessa;

- *unità indirette di indirizzo, controllo e coordinamento, ossia Direzione Immobiliare, Acquisti Generali e Facility Management, HACC e Direzione Automezzi che assicurano alle società controllate servizi strategici indispensabili ai fini dell'erogazione dei servizi core di autotrasporto e logistica integrata e della creazione di valore; la prima si occupa di garantire l'efficienza e la funzionalità dei siti aziendali e delle piattaforme logistiche anche attraverso l'acquisizione di vari servizi generali; la seconda, la sicurezza e l'efficienza della flotta di mezzi aziendali (autovetture, motrici, bilici, furgoni, ...) necessaria per l'operatività aziendale.*

La peculiarità dell'organizzazione della Holding (e del Gruppo) deriva da una precisa scelta della proprietà e del management che vede la Società impegnata nell'erogazione non soltanto dei tradizionali servizi di supporto al business ma anche, in relazione agli elevati profili di rischi (operativi, economico-finanziari, 231, reputazionali...) presenti in un settore molto esposto ad infiltrazioni di operatori economici poco inclini al rispetto delle norme e delle regole, di ulteriori servizi di indirizzo, coordinamento e controllo delle aree di affari e delle aree strumentali agli affari. Una "connessione forte" tra Holding e Società operative controllate che consente di tenere sotto costante verifica il business delle società operative, pur nel rispetto della loro autonomia giuridica e funzionale, a garanzia di servizi non soltanto orientati al soddisfacimento delle esigenze dei Clienti ma anche caratterizzati da sostenibilità sotto il profilo sia economico sia della trasparenza e della legalità, dunque in grado di prevenire qualsiasi devianza in corsa, inosservanza delle norme e violazione dei regolamenti interni e del Codice Etico di Gruppo."

Alla luce delle considerazioni svolte nelle pagine precedenti, il management ha deciso di rivedere il funzionamento organizzativo del Gruppo, senza modifica degli assetti societari, garantendo la necessaria discontinuità attraverso la maggiore segregazione dei diversi soggetti giuridici e la conseguente redistribuzione delle risorse umane nelle diverse società con assegnazione diretta dei dipendenti al soggetto giuridico di riferimento in funzione dell'oggetto sociale e delle obbligazioni contrattuali assunte con i clienti.

Gli interventi, basati su un concetto più tradizionale di Gruppo rispetto a quello del passato, prevedono la realizzazione di un nuovo schema nel quale la Holding è deputata al controllo delle

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi

Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)

Luglio 2023

partecipazioni, la gestione del patrimonio immobiliare e l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.) delle società controllate mentre queste ultime, titolari dei contratti con i clienti/committenti, sono deputate alla gestione operativa del *business* anche per il tramite della gestione di subappalti alle cooperative di lavoro e di contratti di trasporto merci a vettori esterni.

Uno schema che, rispetto alle scelte organizzative del passato mitiga il rischio di “escursioni gestionali” e “contaminazioni organizzative” da parte di Holding nelle controllate e di creazione del fenomeno di “Gruppo apparente”. Allo stesso tempo, il riordino dei servizi che il Consorzio STL eroga alle sue consorziate - ed anche alla controllante delle consorziate appartenenti al Gruppo B&V - mitiga il rischio di commistioni con i subappaltatori ed i vettori esterni. Il tutto ridefinendo livelli di comunicazione e relazioni tra le diverse entità giuridiche più lineari rispetto al passato, attraverso il combinato disposto di:

- ✓ chiare e definite *policy* e linee di indirizzo emanate dalla Capogruppo alle controllate quale espressione dell'attività di direzione e coordinamento;
- ✓ esecuzione operativa delle attività di *business* in capo alle società controllate;
- ✓ separazione tra i servizi “strategici” di indirizzo e controllo, assicurati da Holding alle controllate, ed i servizi *no core* di natura operativa erogati alle società del Gruppo dal Consorzio STL;
- ✓ potenziamento delle attività di qualificazione e controllo dei fornitori, in particolare, delle cooperative di lavoro subappaltatrici (consorziate ed esterne) e dei vettori esterni attraverso le funzioni *corporate*.

Di seguito i principali interventi in ciascuna entità giuridica che ha adottato la 231:

- ✓ **A1) Organizzazione di Holding** -----> controllo delle partecipazioni societarie e del patrimonio immobiliare e degli automezzi nonché esercizio dell'attività di direzione e coordinamento attraverso l'emanazione di apposite *policies* e atti di indirizzo strategico.
 - soppressione della posizione organizzativa del Direttore Generale;
 - costituzione del Comitato Esecutivo (COMEX) formato da CEO, CFO, CHRQO, COO, deputato a dare attuazione e monitorare le strategie e le linee di indirizzo e controllo di Gruppo;
 - a riporto del CEO, il CFO, il CHRQO ed il COO, quest'ultimo con funzioni di coordinamento e controllo delle attività di *business* effettuate nelle società controllate;

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi

Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)

Luglio 2023

- organizzazione degli uffici del CFO, del CHRQO e del COO coerenti con le funzioni loro assegnate di gestione di servizi di Gruppo quali amministrazione, controllo di gestione, tesoreria, legale, fiscale, IT, HRCC, Legal & Compliance, QAS, O&S;
 - riporto al CEO di alcune funzioni di *staff* quali Solution Design ed Executive Assistant;
 - riporto al CEO del Direttore Immobiliare, Acquisti Generali & Facility Management deputato alla gestione del patrimonio immobiliare utilizzato direttamente oppure in affitto alle società del Gruppo;
 - riporto al CEO della Direzione Automezzi il cui perimetro di attività si è ridotto alle attività di gestione del parco mezzi a seguito del conferimento ad Orange Service s.r.l. del ramo di azienda relativo alle attività di officina mezzi;
 - riporto al CEO della Direzione Commerciale, con in *staff* una funzione di *Back Office*, che si avvarrà di Key Account (KA) dedicati a supporto della strategia di sviluppo del *business* (Industria, GDO, Distribuzione, Logistica e Immobiliare) i quali si interfacciano con la funzione di Solution Design e l'area operativa di Logistics per la sostenibilità delle offerte e il perseguimento della massima redditività del servizio;
 - soppressione del Tavolo Interdisciplinare Permanente (TIP).
- ✓ **A2) Organizzazione di Logistics** -----> gestione operativa dei contratti di appalto con i committenti tramite la gestione dei servizi di trasporto (diretto/via Autotrasporti/ via altri vettori) e dei subappalti di *handling* ed *e-commerce* assegnati alle cooperative di lavoro del Consorzio STL (LGD e SLM) e alle altre cooperative del mercato.
- soppressione del Collegio Sindacale;
 - trasferimento da Holding dei Direttori di BU (Direttori Operativi) Trasporto, Logistica ed E-Commerce;
 - trasferimento da Holding delle *staff* specialistiche delle BU (operativi del trasporto, disponenza, operativi della distribuzione, commerciali trasporto/distribuzione, *customer* trasporto/distribuzione, vettori, responsabili logistica, ...);
 - articolazione di due aree HR e Amministrazione deputate al presidio delle rispettive attività specialistiche anche per il tramite dei servizi di STL e del rapporto con la Controllante;

- gestione operativa dei servizi di logistica ai Committenti tramite la definizione di un articolato schema organizzativo per la gestione dei subappalti alle cooperative di lavoro che vede la Direzione Logistica avvalersi di alcune funzioni di staff (*Back-office*, *Tempi & Metodi*, *Business Analyst*, *Project Manager*, Automazione, HRBP) e di 4 KAO (Key Account Operativo), dei quali 2 *senior*, ciascuno dei quali responsabile della gestione operativa di un portafoglio di contratti di subappalto; diversificazione dei subappaltatori utilizzando sia LGD (*handling*) e SLM (*e-commerce*), cooperative consorziate a STL, sia cooperative esterne al Consorzio selezionate di volta in volta dal mercato;
- gestione operativa dei trasporti affidata al Direttore Trasporto al quale riportano in *staff* *Back-Office*, *Analisi Trasporto* ed un HRBP mentre in *line* un Direttore Operativo, un Responsabile Area Vettori ed un Coordinamento Customer & Ordini;
- gestione operativa dell'*e-commerce* con un Direttore responsabile con alcune funzioni di *staff* (*Back-Office*, *Project manager*, *Business Analyst* e *Tempi & Metodi*, HRBP) ed in *line* un Responsabile Operativo Delivery cui riportano un Responsabile HUB, un Responsabile PDV e TP ed un Responsabile Operativo Handling cui riportano un Responsabile PDV ed un Responsabile HUB;
- contrattualizzazione con Orange Service s.r.l. dei servizi di officina e manutenzione della flotta dei mezzi di proprietà della società.

A3) Organizzazione di Autotrasporti -----> gestione operativa dell'attività di vettore per conto di Logistics (*captive*) e del mercato.

- contrattualizzazione con Orange Service s.r.l. dei servizi di officina e manutenzione della flotta dei mezzi di proprietà della società.

A4) Rapporti del Gruppo B&V con il Consorzio STL

Altro aspetto di rilievo è il rapporto che Holding e le altre società del Gruppo intrattengono con il Consorzio STL, queste ultime nella loro qualità di società consorziate. Rapporto che ha la principale finalità di ricevere servizi *no core* a costi unitari più convenienti rispetto al mercato, grazie alle economie di scala garantite dall'elevato numero di addetti cumulativamente presenti nelle società consorziate. Più nello specifico, si tratta di servizi riconducibili alle seguenti aree:

- ✓ area servizi IT (*help desk di primo livello, assistenza agli utenti per la dotazione informatica*);

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi

Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)

Luglio 2023


- ✓ area servizi *mobility* (gestione amministrativa, gestione polizze assicurative, gestione contravvenzioni, gestione sinistri, supporto tecnico agli acquisti carburanti, ...);
- ✓ area servizi di manutenzione degli immobili;
- ✓ area servizi HR (amministrazione del personale, assunzioni, paghe, formazione, selezione, sindacale);
- ✓ area servizi QAS (qualità, ambiente, sicurezza).

Come previsto dal regolamento consortile, anche Holding riceve i servizi operativi dal Consorzio sulla base di un contratto di servizio stipulato tra le parti.

A5) Governance

- ✓ un ulteriore punto sul quale il *management* ha posto attenzione riguarda la *governance* delle società del Gruppo, trovando il punto di equilibrio tra le esigenze di controllo della proprietà e la diversificazione degli amministratori, favorendo così l'autonomia di ciascuna entità giuridica, pur sottoposta al controllo della Capogruppo, e “contrasto di interessi” tra le stesse società, fonte di responsabilizzazione diretta sotto il profilo operativo, economico-finanziario e patrimoniale.

Il seguente schema rappresenta il funzionamento del Gruppo ed i rapporti intercorrenti con il Consorzio STL e le cooperative di lavoro.



B. Ulteriori disposizioni (codici di comportamento e protocolli di controllo)

La necessità di mitigare i rischi descritti in precedenza ha spinto il *management* non solo a rivedere il funzionamento del Gruppo, per come descritto nelle pagine precedenti, ma anche ad arricchire di ulteriori contenuti i codici di comportamento (obblighi e divieti) ed i protocolli di controllo previsti dai MOGC231 deliberati a novembre 2021.

Di seguito, le nuove disposizioni nelle aree B1) gestione appalti dei servizi generali, subappalti alle cooperative di lavoro, contratti di trasporto, B2) gestione operazioni immobiliari e B3) gestione adempimenti fiscali.

B1) Gestione appalti servizi generali, subappalti alle cooperative di lavoro e contratti di trasporto

Si tratta di rapporti con soggetti giuridici esterni (società e cooperative) che possono dar luogo a:

- a)** contratti di appalto di servizi di pulizia, portierato, manutenzione tecnica ed altri servizi generali,
- b)** contratti di subappalto per i servizi di logistica ed *e-commerce* e **c)** contratti di trasporto stipulati con vettori esterni. Le seguenti prescrizioni sono attivate, soprattutto, in chiave di mitigazione dei rischi di infiltrazione della criminalità organizzata e di commissione di reati di caporalato e tributari.

✓ **Rinforzo delle fasi di qualificazione, gestione e valutazione degli appaltatori** (imprese edili, società di pulizia, portierato, manutenzioni, ...), **subappaltatori** (cooperative di lavoro), **prestatori di servizi di trasporto** (vettori):

- predisposizione, dapprima con l'applicativo *excel* ed a tendere con un applicativo *ad hoc*, di un sistema di qualificazione, gestione e valutazione (in corso e finale) dei fornitori - partendo proprio dai settori più esposti ai rischi di infiltrazione, frodi fiscali e caporalato - tramite la tradizionale metodica dei punteggi e pesi (albo fornitori);
- definizione di soglie valoriali di *alert* ed inibizione all'accesso all'anagrafica dei fornitori ai fini dell'avvio del rapporto, la sua continuazione e/o la formalizzazione di nuovi contratti;
- interruzione/sospensione/risoluzione contrattuale del rapporto con appaltatori, subappaltatori e fornitori laddove questi non offrirono, in sede di qualificazione e valutazione (in corso e finale), chiarimenti plausibili e risposte soddisfacenti rispetto agli approfondimenti richiesti;
- predisposizione di apposite *check-list* di acquisizione documentale con obbligo di istruttoria specifica nel caso di nuovi appaltatori/subappaltatori/vettori con richieste di

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi

Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)

Luglio 2023

- approfondimento laddove, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si evidenziassero modifiche alla composizione sociale, aumenti di capitale, variazioni degli amministratori e dei procuratori, presenza di soggetti che interloquiscono in nome e per conto dell'impresa senza avere alcuna legittimazione formale (rappresentanza legale, procura, delega);
- rafforzamento della *funzione* specialistica dedicata alle attività di qualificazione e valutazione dei fornitori da mantenere nell'organigramma di B&V Holding (o in STL) così da evitare qualsiasi "conflitto di interessi" con la conduzione operativa del *business*.
 - ✓ **Diffusione più sistematica delle ricerche di mercato e di *competitive bid*** ai fini della selezione dei fornitori sulla base di specifici ambiti e soglie di importo definiti da un apposito regolamento.
 - ✓ **Verifica legale preventiva di tutti i contratti di appalto, subappalto, prestazione di servizi, consulenze** ed inserimento estensivo delle clausole di risoluzione espressa ex art. 1456 c.c. nel caso di violazione delle procedure del Gruppo, dei codici di comportamento e dei protocolli del MOGC231 di riferimento e di eventuali ulteriori codici di comportamento specialistico presenti negli allegati ai contratti stipulati.
 - ✓ **Obbligo di contrattualizzazione degli appalti e subappalti.**
 - ✓ **Divieto di contrattualizzazione del rapporto attraverso l'accettazione di proposte tecnico-economiche** emesse dall'appaltatore/subappaltatore.
 - ✓ **Formalizzazione ed avvio operativo dell'appalto e/o del subappalto** solo dopo apposita verifica di tutti gli aspetti connessi alla gestione della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori come la predisposizione, condivisione e formalizzazione del documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI), la scheda appaltatore ed i documenti correlati.
 - ✓ **Divieto di subappalto senza esplicita autorizzazione del Committente.**
 - ✓ **Inserimento nei contratti di subappalto** degli oneri sulla sicurezza, di un apposito articolo (sicurezza e tutela della salute dei lavoratori) che richiami il DUVRI da produrre in allegato al contratto nonché l'obbligo (con clausola risolutiva espressa) del subappaltatore di informare, entro un ragionevole termine, il committente nel caso in cui l'impresa avvii una procedura di gestione della crisi, modifichi la *governance*, modifichi l'assetto societario, riceva comunicazioni giudiziarie inerenti contestazioni di reati commessi da amministratori e procuratori rientranti nel catalogo 231 oppure sia indagata per responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs.

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi

Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)

Luglio 2023

231/2001. Inoltre, per rafforzare l'importanza dell'esibizione documentale ai fini della valutazione della situazione economica dell'appaltatore/subappaltatore prima del pagamento delle fatture passive, inserimento nel contratto dell'obbligo di produzione documentale periodica da parte del fornitore (DURC, Quietanza modello F24 pagati, Modello Unilav, Libro Unico del Lavoro, Denuncia contributiva mensile – Modello Uniemens, Attestazione di consegna dei cedolini paga) e di subordinare il pagamento del corrispettivo al buon esito della verifica.

- ✓ **Rinforzo della gestione operativa dei subappalti (*handling, e-commerce*)** attraverso il combinato disposto delle seguenti prescrizioni:
- obbligo di identificare per ogni contratto di subappalto stipulato con una cooperativa di lavoro i soggetti interni deputati alla gestione operativa dei subappalti;
 - obbligo di ricezione dal subappaltatore dell'organigramma specifico riferito al contratto di subappalto con chiara e univoca identificazione del responsabile per la società subappaltatrice del subappalto e del rapporto con la committente;
 - nel caso di subappalto a società consortili di cooperative di lavoro, verifica preliminare delle caratteristiche e delle attività del consorzio, onde evitare fenomeni di interposizione fittizia ed utilizzo di fatture per prestazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti (reato di dichiarazione fraudolenta);
 - divieto di qualsiasi forma di eterodirezione, gestione diretta dei lavoratori della cooperativa subappaltatrice e di aiuto economico-finanziario (conguagli) del tutto slegata rispetto ai contenuti del rapporto contrattuale in essere, in un quadro comunque di controlli estesi nel corso dell'intero ciclo di vita del contratto di subappalto;
 - controlli in corso di appalto/subappalto del mantenimento dei requisiti tecnico-professionali verificati in fase di qualificazione iniziale con particolare attenzione al trattamento retributivo dei dipendenti del subappaltatore e del rispetto degli importi delle tariffe da mantenersi superiori alle cosiddette "soglie di povertà";
 - al fine di contenere gli effetti della responsabilità solidale sui crediti da lavoro, obbligo di richiedere all'appaltatore/subappaltatore la seguente documentazione, la cui presenza e adeguata verifica, permette di fotografare la situazione dei rapporti economici tra appaltatori (e subappaltatori) e i loro dipendenti:

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi

Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)

Luglio 2023

- DURC attestante la regolarità contributiva, in corso di validità;
 - Quietanza modello F24 pagati;
 - Modelli Unilav dei dipendenti assunti, prorogati e in distacco;
 - Libro Unico del Lavoro;
 - Denuncia contributiva mensile (modello Uniemens);
 - Attestazione di consegna dei cedolini paga (firmata dai lavoratori) e quietanza di pagamento delle retribuzioni.
- obbligo di segnalazione immediata al capo gerarchico di fatti/episodi/informazioni che possano, anche solo larvamente, rappresentare indizi oppure segnali di comportamenti da parte sia di colleghi sia del subappaltatore tali da esporre ai rischi prima descritti oppure di difficoltà economico-finanziarie della cooperativa oppure di lavoratori della subappaltatrice che intendono denunciare casi di sfruttamento del loro lavoro oppure ancora di lavoratori intenzionati ad adire le vie legali per il riconoscimento del loro rapporto di lavoro diretto con la committente;
 - nel caso di notizie e comunicazioni ricevute di cui al punto precedente, valutazione immediata, con il supporto della funzione legale della Capogruppo, del rapporto contrattuale con il subappaltatore, e, se del caso, sospensione cautelare del contratto;
 - obbligo di risoluzione immediata dal rapporto contrattuale con il subappaltatore laddove vi siano chiare evidenze di episodi o fatti che possano in qualche modo paventare rischi della fattispecie di quelli descritti e/o violazioni del MOGC231 della committente;
 - divieto di emissione di lettere di garanzia (*patronage*) a favore di fornitori delle cooperative di lavoro subappaltatrici;
 - obbligo di autorizzazione ai massimi livelli aziendali, con il dettaglio delle motivazioni e solo in via eccezionale, ai fini del riconoscimento di acconti e/o conguagli rispetto alle previsioni contrattuali;
 - divieto di espletamento di attività operative da parte di un dipendente di una società del Gruppo da svolgere nell'interesse e per conto di altra società del Gruppo salvo il caso di un formale rapporto contrattuale, anche *part-time* oppure consulenziale, a condizione però che non si configuri alcuna posizione di conflitto di interessi;

- divieto di espletamento di attività operative da parte di un dipendente di una società del Gruppo da svolgere nell'interesse e per conto di un'altra società consorziata in STL non appartenente al Gruppo;
- divieto di utilizzo stabile di cooperative di lavoro in regime di mono committenza;
- divieto di avviare l'operatività con le cooperative di lavoro senza apposita valutazione e senza debita formalizzazione del contratto di subappalto firmato corredato da tutti i documenti che lo rendano valido a tutti gli effetti; tra essi, in primis il Documento di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI).
- ✓ **Estensione progressiva della certificazione dei subappalti** dell'area *handling* in chiave di rinforzo e mitigazione dei rischi di riqualificazione dell'appalto in somministrazione illecita di manodopera.
- ✓ **Rinforzo della gestione operativa dei contratti di servizio di movimentazione merci (trasporto)** attraverso il combinato disposto delle seguenti iniziative:
 - obbligo di analisi preliminare da parte della Direzione Legale della tipologia di servizio di trasporto merci su strada da erogare al fine di un corretto inquadramento e trattamento giuridico (affidamento o appalto) del servizio da contrattualizzare; in particolare, attenzione ai contratti a tempo indeterminato, circoscritti a specifiche ed esplicite aree geografiche previste contrattualmente, con genericità della tipologia di servizi da erogare e con trattamento economico unitario;
 - obbligo di contratto scritto nel caso di appalto con le necessarie ritualità e valutazioni previste dalla legge;
 - obbligo di definizione di un sistema di interazione con il vettore in forma organizzata e di carattere formale e professionale;
 - obbligo di segnalazione immediata al capo gerarchico di fatti/episodi/informazioni che possano, anche solo larvamente, rappresentare indizi oppure segnali di comportamenti da parte sia di colleghi sia del vettore tali da esporre ai rischi descritti nei paragrafi precedenti;
 - obbligo di sospensione cautelare e verifica immediata del rapporto contrattuale con il vettore nel caso di episodi riconducibili verosimilmente ai rischi descritti in precedenza;

- obbligo di risoluzione immediata dal rapporto contrattuale con il vettore laddove vi siano chiare evidenze di episodi o fatti che possano in qualche modo paventare rischi della fattispecie di quelli descritti e/o violazioni del MOGC231 della società committente;
 - divieto di avvio di rapporti operativi con i vettori senza apposita valutazione specifica, salvo periodi circoscritti, ad esempio, alla messa alla prova per un periodo limitato oppure la proroga di un rapporto in essere, comunque sempre da motivare in modo esplicito e per iscritto;
 - compilazione esaustiva, tempestiva e nei termini di legge dei Documenti Di Trasporto (DDT) di accompagnamento e attestazione delle merci trasportate.
- ✓ **Formazione ed informazione strutturata e costante delle linee operative** che si occupano, a vario titolo, di appalti (pulizia, sanificazione, portierato, manutenzione), subappalti alle cooperative di lavoro (*handling, e-commerce*), e prestazioni di servizi di trasporto, delle caratteristiche, peculiarità ed evoluzioni dei rischi in oggetto.

B2) Gestione immobiliare

- ✓ **Divieto di stipulare qualsiasi forma di accordo e/o *partnership* con soggetti terzi non titolati e che, quindi, possano esporre le società al rischio di “patto corruttivo” con pubblici ufficiali** per il rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta da parte degli enti pubblici competenti volte alla valorizzazione/ottimizzazione/sfruttamento di aree ed immobili.
- ✓ **Divieto di realizzare operazioni di compravendita con opzioni di riacquisto** laddove per gli importi in gioco, i tempi ristretti intercorrenti tra le due operazioni, le parti coinvolte si possano creare le premesse per costituire “provviste finanziarie”, anche rivenienti da intermediazione immobiliare legittima, potenzialmente utilizzabili per la corruzione di pubblici ufficiali.
- ✓ **Divieto di trattare con intermediari immobiliari non iscritti nell’apposito albo**, a maggior ragione nelle operazioni che prefigurano il coinvolgimento diretto e strategico di enti territoriali “vicini” alla zona di operatività dell’intermediario.
- ✓ **Obbligo di verifica dell’iscrizione dell’agente immobiliare all’albo specialistico** e di analisi specifiche sull’agenzia/professionisti attraverso l’acquisizione di informazioni dalle fonti aperte disponibili (rete internet).

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi

Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)

Luglio 2023

- ✓ **Obbligo di verifica legale preliminare dell'operazione** e della correlata documentazione, se necessario, con un consulente legale specializzato in *real estate* il cui rapporto professionale sia sempre preventivamente formalizzato tramite incarico con descrizione delle prestazioni da erogare e dei corrispettivi professionali (quantomeno i criteri di calcolo).
- ✓ **Obbligo di valutazione dell'adeguatezza ai valori di mercato delle *success fee* da contrattualizzare** ai soggetti professionali coinvolti nell'operazione.
- ✓ **Obbligo da parte del delegato di riferire tempo per tempo al CdA** della società interessata sull'andamento dell'operazione immobiliare e sulle eventuali criticità.
- ✓ **Emissione della procedura di gestione delle spese di rappresentanza.**
- ✓ **Emissione della procedura di gestione dei rapporti con la PA.** Già prevista dai MOGC231 in vigore, l'importanza di questa procedura deriva dalla numerosità dei rapporti che le società del Gruppo intrattengono con la Pubblica Amministrazione e dall'elevato numero di soggetti interni che hanno rapporti a vario titolo con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

B3) Gestione degli adempimenti fiscali anche ai fini della prevenzione del reato di autoriciclaggio

Nelle Sezioni 6 delle Parti Speciali dei MOGC231 dedicate ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, più precisamente al cap. 3 dedicato alle Aree a Rischio Reato è aggiunta l'attività sensibile relativa all'adempimento degli obblighi fiscali ed al corretto pagamento delle imposte dirette e indirette, richiamato del resto nel cap. 2 della medesima sezione. Attesa la peculiarità e delicatezza della normativa degli appalti/subappalti, si sottolinea che le misure integrative e di rinforzo delle pagine precedenti intendono prevenire qualsiasi possibile contestazione in sede di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, quale conseguenza diretta ad esempio della riqualificazione di un contratto di subappalto in somministrazione (illecita) di personale con impatti in termini di ripresa fiscale della compensazione IVA effettuata dal committente (Logistics) sulle fatture ricevute dal subappaltatore. Contestazione che, superate le soglie di legge, comporta la denuncia alla Procura competente territorialmente per commissione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture oggettivamente (o soggettivamente) inesistenti o mediante di altri artifici (D.Lgs. 74/2000), reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente da fine 2019, con possibile ulteriore

contestazione del reato di autoriciclaggio (successivo al reato tributario consumato), anch'esso da fine 2014 entrato nel catalogo dei reati 231.

8. Ulteriori flussi informativi agli OdV delle società

Nell'ambito del rinforzo del sistema di controllo interno del Gruppo, sono stati identificati, rispetto a quelli previsti ai paragrafi 4.7.1 parte b) della Parte Generale di ciascun MOGC231, ulteriori flussi informativi che il *management* deve assicurare a ciascun OdV delle Società per consentire l'esercizio dell'attività di vigilanza. Si tratta nello specifico:

a) Gestione appalti/subappalti a società e cooperative di lavoro

- ✓ comunicazione di appalti e subappalti che possano configurarsi, per aspetti operativi e/o contrattuali, fuori norma rispetto alle procedure e le *policy* aziendali;
- ✓ qualsiasi minaccia, intimidazione, situazione critica, notizia riguardante appaltatori e subappaltatori che possa, in qualunque modo, prefigurare potenziali rischi di infiltrazione della criminalità organizzata, frode fiscale e intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori;
- ✓ qualsiasi valutazione che possa far emergere eventuali rischi di frodi fiscali, in generale di anomalie sulla corretta gestione fiscale e previdenziale degli appaltatori/subappaltatori nonché sul trattamento retributivo dei loro dipendenti.

b) Gestione affidamento/appalti di servizi di trasporto merci

- ✓ comunicazione di affidamenti/appalti di servizi di trasporto merci che si possano configurare, per aspetti operativi e/o contrattuali, fuori norma rispetto alle procedure e le *policy* aziendali;
- ✓ qualsiasi minaccia, intimidazione, situazione critica, notizia riguardante i prestatori di servizi di trasporto che possa, in qualunque modo, prefigurare potenziali rischi di infiltrazione della criminalità organizzata;
- ✓ qualsiasi notizia o valutazione tale da configurare rischi di frodi fiscali, in generale di anomalie nella corretta gestione fiscale e previdenziale dei vettori esterni.

c) Gestione immobiliare

- ✓ qualsiasi tentativo di concussione o corruzione e comportamento anomalo da parte di pubblici ufficiali con i quali si venisse a contatto per perfezionare ed eseguire operazioni immobiliari di diversa natura e finalità;

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi

Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)

Luglio 2023

- ✓ qualsiasi operazione nell'ambito della gestione immobiliare che, sebbene valutata a rischio, sia portata ugualmente avanti da soggetti interni senza le dovute autorizzazioni interne (*work-flow* autorizzativo);
- ✓ qualsiasi incarico a soggetti esterni avente ad oggetto l'intermediazione oppure il supporto nell'ambito di specifiche operazioni immobiliari;
- ✓ presenza di soggetti intermediari o facilitatori non coperti da incarico formale oppure presenza di *success fee* fuori mercato.

d) Sovvenzioni pubbliche

A seguito dell'enorme mole di flussi finanziari e agevolazioni fiscali che lo Stato ha promosso a sostegno delle imprese nel periodo pandemico, per l'incentivazione agli investimenti ed il rinnovo di tecnologie obsolete e, infine, per il sostegno al rincaro dei costi energetici, a febbraio del 2022 sono state inserite nell'ambito degli artt. 24 e 25 del Decreto le cosiddette sovvenzioni pubbliche, attività quindi divenute sensibili ai reati contro la Pubblica Amministrazione (cfr. capitolo 11 del presente documento). Per sovvenzioni pubbliche riconosciute alle società private si intendono il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, l'incentivazione per il rinnovo del parco veicoli, l'incentivazione per il settore autotrasporto, l'incentivazione per la transizione 4.0, l'incentivazione per la ricerca e sviluppo, il credito d'imposta per il contenimento dei costi energetici, l'incentivazione per le energie rinnovabili³.

L'attività è svolta dagli uffici amministrativi di Holding anche per conto delle società controllate e, più nel dettaglio, da un referente amministrativo che riceve il supporto tecnico continuativo da un consulente esterno con esperienza pluriennale sulla materia ed ulteriori supporti tecnici da consulenti esterni specializzati nelle singole materie. In sintesi, si rappresenta l'attività ed i controlli espletati per tipologia di sovvenzione:

- a. **Credito imposta per investimenti in beni strumentali:** in fase di bilancio, l'ufficio amministrativo preposto, con il supporto e controllo del fiscalista, predispone un prospetto degli

³ B&V Holding S.p.A. ha ricevuto nel 2021 circa 42.000,00 euro mentre nel 2022 circa 60.000,00 euro. Brivio & Viganò Logistics S.r.l. nel 2021 un importo complessivo di circa 2,0 mio di euro mentre nel 2022 circa 2,5 mio di euro. Autotrasporti Brivio & Viganò S.r.l. ha ricevuto nel corso del 2021 un importo complessivo di circa 315.000,00 euro e nel 2022 un importo di circa 230.000,00 euro.

investimenti che beneficiano del credito d'imposta, individuando così il beneficio fiscale e le modalità di fruizione.

- b. **Incentivazione per il rinnovo del parco veicoli:** la sovvenzione finanziaria è gestita mediante bandi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, al termine di specifiche procedure informatiche ed i correlati controlli per il diritto di accesso ai fondi disponibili, pubblica l'elenco delle imprese ammesse al contributo a fondo perduto (nel 2021 Logistics ha ricevuto circa euro 59.000,00 e nel 2022 circa euro 80.000,00).
- c. **Incentivazione per il settore autotrasporto:** il credito d'imposta è riconosciuto tramite l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e fa principalmente riferimento al rimborso delle accise sul gasolio e, per il 2022, ai bonus per contenere il rincaro di gasolio, adblue e GNL. Le richieste sono presentate ad ADM su apposita modulistica e la stessa provvede al controllo formale e sostanziale delle domande al fine di concedere il credito d'imposta.
- d. **Incentivazione per la transizione 4.0:** queste sovvenzioni sono gestite con il supporto di società specializzate dato che esse prevedono la certificazione o la perizia tecnica giurata da parte di soggetto terzo indipendente ai fini dell'accesso al credito d'imposta.
- e. **Incentivi per Ricerca e Sviluppo:** questa tipologia di sovvenzioni è gestita con il supporto di una società specializzata che provvede alla relazione tecnica e relativa perizia giurata cui segue il controllo e l'*assurance* del Revisore Legale.
- f. **Credito d'imposta per contenimento costi energetici (decreto Aiuti):** si tratta di bonus trimestrali calcolati, in prima battuta, dal consulente energetico del Gruppo, cui segue una verifica interna ed una comunicazione annuale all'Agenzia delle Entrate del beneficio utilizzato.
- g. **Incentivi energie rinnovabili:** per i due impianti fotovoltaici ed il cogeneratore sono stati erogati dal GSE contributi sulla base della dichiarazione di consumo annuale, gestita da un consulente tecnico esterno.

Sulla scorta dell'analisi condotta, l'attuale funzionamento delle attività volte all'ottenimento delle sovvenzioni, nelle diverse forme previste dalle normative di riferimento, è sufficientemente presidiata attraverso il doppio *check* interno (referente amministrativo e consulente stabile). Laddove le società dovessero beneficiare di sovvenzioni sarà previsto un adeguato flusso informativo all'OdV, da prevedere anche nel caso di criticità che dovessero incorrere sia nell'iter di istruttoria sia nell'utilizzo delle risorse.

9. Ulteriori misure di rinforzo del Sistema di Controllo Interno

I seguenti punti che integrano e modificano alcuni passaggi dei MOGC231 delle tre società sono il frutto delle analisi condotte nell'ambito dell'operazione di mitigazione dei rischi e ne costituiscono parte inscindibile. Preliminarmente si ricorda che l'attuale Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (SCIGR) del Gruppo è caratterizzato dai seguenti principali "pilastri":

- ✓ l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di Holding (art. 2497 c.c.) nei confronti delle società controllate;
- ✓ la presenza del Collegio Sindacale in Holding⁴;
- ✓ la presenza del Revisore Legale nelle tre società (Holding, Autotrasporti e Logistics);
- ✓ la presenza di un OdV collegiale a due in Holding e di due OdV monocratici in Autotrasporti e Logistics;
- ✓ la presenza di un Comitato in Holding denominato Comex, formato dal CEO, CFO, COO e CHRQS di Holding, con funzioni di indirizzo e controllo del Gruppo;
- ✓ le certificazioni UNI EN ISO 9001 (gestione qualità) e 45001 (gestione della salute e la sicurezza sul lavoro) con il sistema integrato delle procedure operative e gli *audit* esterni di mantenimento e rinnovo della certificazione;
- ✓ i controlli di secondo livello del RSPP/QAS e della Direzione legale;
- ✓ i controlli di primo livello delle linee operative (autocontrolli).

Infine, nell'ambito dell'ulteriore rinforzo dello SCIGR, merita un richiamo la valutazione in corso dell'avvio della funzione di Internal Audit posizionata nella Capogruppo.

9.a Collaborazione ed integrazione tra l'OdV e Collegio Sindacale di Holding

Nell'ambito dell'integrazione delle attività di controllo, il paragrafo # 4.7.2 della Parte Generale del MOGC231 di Holding prevede che l'OdV, il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale si riuniscano

⁴ L'assemblea dei soci di Brivio & Viganò Logistics s.r.l. in occasione dell'approvazione del bilancio 2021, vista la scadenza dell'incarico triennale del Collegio Sindacale, ha deciso, avendone facoltà, di non rinnovare l'incarico e di mantenere il solo Revisore Legale.

almeno una volta l'anno, possibilmente tra l'approvazione del progetto di bilancio dell'organo amministrativo e l'iter di approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.

Il presente punto integra i contenuti del paragrafo del MOGC231 specificando i flussi informativi che devono caratterizzare la collaborazione tra OdV e Collegio Sindacale.

I principali flussi informativi dall'OdV al Collegio Sindacale:

- ✓ relazioni periodiche dell'Organismo di Vigilanza al CdA;
- ✓ informative relative al contenuto e alla gestione delle segnalazioni ricevute dall'OdV;
- ✓ accesso libero del Collegio Sindacale ai verbali e alla documentazione raccolta dall'OdV;
- ✓ programma annuale delle attività di vigilanza dell'OdV;
- ✓ report finale delle verifiche di *compliance* 231 e rilievi dell'OdV sullo stato di implementazione delle aree di miglioramento identificate nel corso delle attività di vigilanza;
- ✓ informative *ad hoc* riguardanti le violazioni del MOGC231 e fatti rilevanti ai fini del Decreto;
- ✓ ulteriori informative in merito ad eventi o fatti che per il loro contenuto possano avere rilievo, a giudizio dell'OdV, ai fini dell'idoneità e l'effettività del MOGC231.

I principali flussi informativi dal Collegio Sindacale all'OdV sono:

- ✓ informative relative ad eventuali segnalazioni potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto;
- ✓ accesso da parte dell'OdV ai verbali ed alle relazioni del Collegio Sindacale;
- ✓ informative ad evento inerenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali irregolarità/frodi/violazioni di legge emerse in occasione delle specifiche attività di verifica del Collegio Sindacale e rilevanti ai fini 231 nonché ulteriori rilievi sul sistema di controllo interno e gestione dei rischi emersi nelle medesime sedi, ulteriori fatti emersi nel corso delle sedute consiliari e ritenuti rilevanti ai fini 231, indicatori di allerta su attività finanziarie e di bilancio individuati anche in base alle interlocuzioni con i revisori;
- ✓ eventuali violazioni anche solo tentate, del Modello, di cui il Collegio Sindacale venisse a conoscenza;
- ✓ piano di audizioni del Collegio Sindacale;
- ✓ eventuali ulteriori informazioni relative ad eventi o rilievi che possano avere, a giudizio del Collegio Sindacale, impatto rilevante sull'idoneità e l'effettività del MOGC231.

9.b Collaborazione ed integrazione tra gli OdV di Logistics e Autotrasporti ed il Collegio Sindacale di Holding

Si tratta di un'integrazione ai contenuti dei paragrafi # 4.7.2 della Parte Generale dei Modelli di Logistics e Autotrasporti. Alla luce di quanto descritto in premessa del capitolo # 9, la prassi di cui al punto 9.a che precede si intende estesa anche alle società Autotrasporti e Logistics che hanno applicato il Decreto e che hanno il solo revisore legale. In tal caso, si tratta di flussi informativi tra gli OdV di Logistics e Autotrasporti ed il Collegio Sindacale di Holding che vedono ovviamente coinvolto per conoscenza l'OdV collegiale di Holding.

9.c Collaborazione ed integrazione tra gli OdV di Holding, Logistics e Autotrasporti

La collaborazione ed integrazione tra gli OdV delle società che hanno applicato la 231 è al momento assicurata dalla loro stessa composizione e dalla partecipazione del componente interno dell'OdV collegiale di Holding agli accessi degli OdV monocratici delle due società controllate.

9.d Rinforzo del sistema disciplinare del MOGC231 ed emanazione di un apposito regolamento sanzionatorio

Si tratta del regolamento che in ciascuna società descrive nel dettaglio le tipologie di violazione del MOGC231 e, in funzione della loro gravità, definisce i provvedimenti disciplinari da irrogare in linea con i contenuti del CCNL applicato in ciascuna società. Nelle more del regolamento di ciascuna società, la gestione delle violazioni del MOGC231 di Logistics di cui ai paragrafi 4.7.1 e 5.4 si allinea ai contenuti dei medesimi paragrafi del MOGC231 di Autotrasporti che, al pari della nuova situazione in Logistics, non prevedeva il Collegio Sindacale. Il regolamento sanzionatorio sarà integrato con la *policy whistleblowing* come da normativa (D.Lgs. 24/2023) di cui al successivo punto.

9.e Whistleblowing

Rinviando al successivo cap. 11 i dettagli della nuova normativa che impatta la *compliance* 231, i MOGC231 in vigore identificano quale canale di segnalazione interna di violazioni del MOGC231 e illeciti 231 la casella di posta elettronica dedicata di ciascun OdV delle società che hanno applicato il Decreto; inoltre, nei MOGC231 sono previsti, per le segnalazioni interne, le cassette postali nei luoghi dove la rete Internet non è accessibile (ad esempio i magazzini) e la tradizionale raccomandata postale all'OdV.

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 24/2023, occorre prevedere il superamento dell'attuale impostazione. Alla luce delle caratteristiche del Gruppo ed ai rapporti che le società intrattengono con il Consorzio di servizi STL, quest'ultimo metterà al servizio del Gruppo la piattaforma tecnologica di gestione delle segnalazioni interne concessa in licenza al Consorzio da un fornitore specializzato.

Il processo di gestione operativa della segnalazione sarà invece preso in carico da ciascuna società attraverso l'emanazione di una *policy*, la nomina di un responsabile *whistleblowing* e le ulteriori successive circolari attuative ed azioni operative che consentiranno di rendere funzionante e conforme alla normativa la gestione delle segnalazioni in ciascuna società.

Il ruolo di Responsabile Whistleblowing è assolto per le società del Gruppo con 231 - obbligate quindi ad applicare la normativa a prescindere dal numero di dipendenti in organico - dal CHRQO di Holding, ossia dal dirigente apicale con responsabilità sul personale e l'area legale, che, dotato di autonomia e specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili di cui alla normativa sulla *privacy*, gestirà le segnalazioni interne nel rispetto della *policy*, informando tempo per tempo, sempre con obbligo di piena riservatezza dell'identità del segnalante, il CdA della società di riferimento.

La *policy* specificherà lo scopo, i soggetti destinatari della normativa, i principali attori della *policy*, l'oggetto delle segnalazioni, la gestione del canale di segnalazione interna e dei canali di segnalazione esterna, la gestione delle eventuali ritorsioni, l'impatto del *whistleblowing* sul MOGC231 delle società, la riservatezza ed il trattamento dei dati, la formazione e l'informazione, l'emissione, l'aggiornamento e l'attuazione della *policy* nonché le sanzioni in caso di mancata o incompleta applicazione della normativa. In generale, la *policy* intende garantire un processo in grado di assicurare non solo l'assoluta riservatezza del segnalante ma anche la possibilità di difesa del segnalato. In sintesi, le società che hanno adottato il D.Lgs. 231/2001, oltre ai canali di segnalazione esterna previsti dalla normativa, mettono a disposizione dei destinatari i seguenti canali di segnalazione interna:

- a) la piattaforma informatica con canale crittografato per la raccolta delle segnalazioni interne scritte da indirizzare al Responsabile del Whistleblowing;
- b) l'incontro diretto con il Responsabile del Whistleblowing su richiesta orale del segnalante;
- c) per le sole violazioni del MOGC231 e gli illeciti 231:

- per i soggetti destinatari della *policy* sul *whistleblowing*, la medesima piattaforma informatica di cui al punto a) con segnalazione da indirizzare sempre al Responsabile del Whistleblowing;
- la casella di posta elettronica dedicata dell'OdV (odvholding@brivioevigano.it, odvlogistics@brivioevigano.it, odvautotrasporti@brivioevigano.it) per i clienti, fornitori e chiunque, soggetto esterno o interno, non dovesse rientrare tra i soggetti previsti dalla normativa (cfr. Policy par. 3 Destinatari);
- nel caso di luoghi di lavoro senza accesso alla posta elettronica, cassette di posta *ad hoc* posizionate in modo tale da essere visibili e favorire il deposito fisico delle segnalazioni;
- in generale, posta raccomandata indirizzata alla sede legale della società, all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza o del Responsabile del Whistleblowing, indicando sulla busta la dicitura "Personale e strettamente riservato - non aprire".

La normativa prevede che il Responsabile del Whistleblowing possa anche essere un soggetto esterno, in tal caso dotato ovviamente di autonomia ed autorizzato al trattamento dei dati sensibili ai fini della *privacy*. Poiché la scelta del Gruppo è caduta su un soggetto interno (CHRQO), sarà necessario che la piattaforma informatica preveda un secondo destinatario in modo tale da prevedere un'alternativa nel caso in cui la segnalazione abbia ad oggetto il Responsabile del Whistleblowing e, dunque, lo stesso si trovi in una posizione di evidente conflitto di interessi. Il secondo destinatario è stato identificato nel CFO di Holding. Per gli ulteriori dettagli operativi si rinvia al documento di Policy.

9.g Implementazione di un applicativo di document management

Trattasi di un applicativo di *document management* che consente, tra l'altro, la protocollazione in entrata e uscita dei documenti e la loro *repository unica*. Ciò al fine di facilitare la loro agevole reperibilità da parte delle funzioni di riferimento per l'operatività quotidiana, per la loro completa produzione agli enti di controllo esterni e per aumentare i livelli di controllabilità e tracciabilità delle operazioni aziendali da parte dei controllori interni.

9.h Rappresentanza legale nel caso di avvisi di garanzia al Presidente ed alla società

Nell'eventualità in cui l'Autorità Giudiziaria dovesse notificare, per le medesime contestazioni di reato, avvisi di garanzia al rappresentante legale della società ed all'ente, è fatto divieto - per difetto

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi

Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)

Luglio 2023

di legittimazione - al rappresentante legale sottoposto ad indagini di nominare il legale difensore della società, anche per atti urgenti, come a titolo esemplificativo l'impugnazione di una misura cautelare reale. In tal caso, per l'individuazione del rappresentante legale si farà riferimento allo statuto della Società o, nel caso in cui lo stesso nulla preveda, alla delibera di nomina del rappresentante legale da parte dell'organo amministrativo convocato d'urgenza.

10. Modifiche alla composizione collegiale dell'OdV di Holding

Il cap. 4.2 della Parte Generale del MOGC231 di Holding recita: *“Sulla base delle caratteristiche e dimensioni della Società, l'organo amministrativo ritiene che la soluzione ideale per la Società sia costituire un OdV collegiale a due componenti con il ruolo di Presidente ricoperto da un professionista esterno ed un componente interno.”*. Al fine di dare ulteriore articolazione all'OdV di Holding, l'organo amministrativo ha deciso di allargare la composizione collegiale a tre persone, di cui uno interno. Quest'ultimo è scelto sempre *“dando precedenza alle funzioni di staff che esprimono in prevalenza attività regolamentari e di controllo e che siano, dunque, il più possibile in una posizione di coerenza rispetto ai requisiti che l'ufficio di vigilanza deve possedere”*.

11. Le novità del D.Lgs. 231/2001 dopo il 4 novembre 2021

Nuovi delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dal contante

A seguito dell'incremento degli acquisti in rete e dei tanti episodi di frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento *on-line*, il legislatore è intervenuto con un provvedimento finalizzato al contrasto di queste patologie: il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 ha previsto l'inserimento nel D.Lgs. 231/2001 del nuovo art. 25-octies.1 relativo ai nuovi delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ossia:

- ✓ indebita utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- ✓ detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- ✓ frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi

Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)

Luglio 2023

Per le attività operative della Società, non si valuta che i nuovi reati presupposto siano astrattamente realizzabili.

Nuova area di attività a rischio 231: sovvenzioni

Il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, entrato in vigore il 26 febbraio, ha esteso alle sovvenzioni il perimetro di alcuni reati presupposto, in particolare le malversazioni (art. 316-bis c.p.), l’indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) e la truffa aggravata (art. 640-bis c.p.). Ampliata, dunque, l’operatività dei reati nel caso di conseguimento di sovvenzioni concesse dallo Stato per favorire la ripresa economica (ad esempio contributi a fondo perduto oppure agevolazioni fiscali previste dal Decreto “Rilancio” oppure dai Decreti volti a contenere l’aumento del costo dell’energia).

Nuovi reati in ambito beni culturali

Approvata il 3 marzo 2022, in via definitiva, la riforma del diritto penale dei beni culturali. Sono state introdotte le seguenti fattispecie di reato nel Codice penale:

- ✓ art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali)
- ✓ art. 518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da delitto)
- ✓ art. 518-sexies (Riciclaggio di beni culturali)
- ✓ art. 518-septies (Autoriciclaggio di beni culturali)
- ✓ art. 518-decies (Importazione illecita di beni culturali)

Tra i reati sopra menzionati, soltanto la ricettazione e il riciclaggio di beni culturali entrano nel catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001:

- ✓ i delitti contro il patrimonio culturale, art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale);
- ✓ il riciclaggio di beni culturali, art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

Per le attività operative svolte dalla Società, si tratta di reati che non si valutano astrattamente realizzabili.

Novità sul preposto: modifiche al D.Lgs. 81/08

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi

Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)

Luglio 2023

La Legge 215 del 17 dicembre 2021 di conversione del D.L. 146/2021 ha modificato il D.Lgs. 81/08 la cui sfera di applicazione, come sappiamo, si collega direttamente alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto:

- ✓ ha introdotto nell'art.18 c.1 (obblighi del datore di lavoro e dirigente) il seguente obbligo (lett.b-bis): *«individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività»;*
- ✓ ha sostituito la lettera a) dell'art.19 c.1 (obblighi del preposto) con la seguente: *«a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti»;*
- ✓ ha introdotto nell'art.19 c.1 il seguente obbligo (lett.f-bis): *«in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate»;*
- ✓ ha introdotto nell'art. 26 il seguente comma 8-bis: *«8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»;*
- ✓ ha sostituito il comma 7 dell'art. 37 con il seguente: *«7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo»;*
- ✓ ha introdotto nell'art. 37 il comma 7-ter: *«7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale*

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi

Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)

Luglio 2023

e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi».

Il 1° maggio è stato approvato il D.lgs. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) che reca “*Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro*”, pubblicato sulla G.U. il 4 maggio ed entrato in vigore il 5 maggio. Il Governo, oltre allo scopo sociale che ha animato l’elaborazione del Decreto in esame (riduzione del cuneo fiscale, contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, promozione di politiche attive del lavoro e favorire l’incontro tra domanda e offerta), è intervenuto con alcune ulteriori modifiche al D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), rafforzando le regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e prevedendo al contempo un aggiornamento del sistema di controlli ispettivi. Modifiche che, comunque, si aggiungono, in una logica continuativa, a quelle già apportate dalla L. n. 215/2021.

Le principali novità del provvedimento legislativo in sintesi:

- ✓ prevista la nomina del medico competente non solo quando presenti rischi che necessitano di sorveglianza sanitaria, ma anche quando la disposizione è prevista dalla valutazione dei rischi; obbligato il medico competente a richiedere la cartella sanitaria al precedente datore di lavoro; in caso di gravi impedimenti, obbligato il medico competente ad indicare un sostituto;
- ✓ previsto che con uno specifico Accordo, la conferenza Stato Regioni dovrà, tra le altre cose, individuare le modalità per il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;
- ✓ sostituito l’art. 72 comma 2 dal seguente: [Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili] deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione in autocertificazione del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo III, dei soggetti individuati per l’utilizzo;

- ✓ il datore di lavoro che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro (obbligo sanzionato).

Nuovo reato presupposto inserito nell'art. 25-ter relativo ai reati societari

Nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2023, è stato pubblicato il D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19 recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.”

L'art. 55 del provvedimento estende l'elenco dei reati presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti inserendo, nel novero dei reati societari di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, il delitto di “false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”.

Il certificato preliminare, disciplinato dall'art. 29 del D.Lgs. 19/2023, viene rilasciato dal notaio su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera per attestare il regolare adempimento delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione (progetto di fusione, delibera, relazioni degli organi di controllo e degli esperti indipendenti, osservazioni dei soci, ecc.). La società italiana è tenuta, inoltre, a dimostrare, mediante le pertinenti certificazioni, di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici.

La nuova fattispecie delittuosa, prevista dall'art. 54 del D.Lgs. 19/2023, concerne il rilascio del certificato preliminare richiesto nelle procedure relative alle vicende modificative degli enti: oltre alle ipotesi di falsità materiale e ideologica dei documenti necessari per il rilascio del certificato, viene punita anche l'omissione di informazioni rilevanti e la condotta di false dichiarazioni, con il dolo specifico di far apparire adempite le condizioni per ottenere il rilascio del certificato.

A norma dell'art. 56 del Decreto, le disposizioni dovrebbero avere effetto a decorrere dal 3 luglio 2023 e si applicano alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali nessuna delle società partecipanti, alla medesima data, ha pubblicato il progetto.

Sulla base dell'attuale operatività del Gruppo, questo reato non si valuta astrattamente perpetrabile; esso potrà divenire un rischio effettivo laddove il Gruppo dovesse avviare operazioni

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi

Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)

Luglio 2023

transfrontaliere, come a titolo esemplificativo, l'acquisto e la successiva fusione per incorporazione di entità giuridiche con sede legale in altro Paese dell'UE.

Whistleblowing

Come già riportato nei MOGC231, il Parlamento Europeo ha adottato la Direttiva del 23/10/2019, n. 2019/1937 con la quale si chiede agli Stati membri, nell'ottica di uniformità tra i Paesi, di stabilire norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione in determinati settori. Il provvedimento ha lo scopo di armonizzare la disciplina relativa al *whistleblowing* all'interno dell'Unione Europea, prescrivendo *standard* minimi di protezione, che ciascun Stato membro è tenuto a recepire, entro due anni dall'entrata in vigore della normativa.

Il Parlamento, in data 04/08/2022, ha approvato la Legge Delega per l'attuazione della Direttiva, entrata in vigore il 10/09/2022. Il Consiglio dei ministri del 09/12/2022 ha così recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/10/2019 sul cosiddetto *whistleblowing*. La Direttiva, come è noto, disciplina la protezione dei *whistleblowers* (o "segnalanti" nella traduzione italiana del testo) all'interno dell'Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, tenendo conto che coloro che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell'ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione. Lo scopo delle norme è di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità e di prevenire la commissione dei reati. L'ambito è limitato alle violazioni della normativa comunitaria nei settori espressamente indicati (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete e dei sistemi informatici, concorrenza). La Direttiva prevede una tutela per il *whistleblower* senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato. Oltre all'obbligo di riservatezza riguardo all'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del segnalato, si prevedono il divieto di ritorsione, con una esemplificazione delle fattispecie ritorsive, e misure di sostegno in favore della persona segnalante, che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sui diritti della persona coinvolta e sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi

Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)

Luglio 2023

Lo schema di Decreto è stato oggetto di valutazione delle competenti tre Commissioni parlamentari riunite che in data 14/02/2023 hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo con alcune osservazioni di carattere generale e di carattere specifico.

Infine, il Consiglio dei ministri, nella seduta dello scorso 9 marzo, ha approvato il decreto legislativo per il recepimento della Direttiva UE 2019/1937 in materia di «Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie». Il testo definitivo tiene conto dei pareri rilasciati dal Garante per la protezione dei dati personali (11 gennaio 2023) e dalle Commissioni riunite II - Giustizia e XI - Lavoro pubblico e privato (14 febbraio 2023).

Il decreto del Governo, nel solco della Direttiva, persegue l'obiettivo di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o l'integrità dell'ente pubblico o privato di appartenenza e di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa. Più in generale, il decreto mira a promuovere la cultura della legalità e della *compliance* nelle organizzazioni, tramite l'armonizzazione della disciplina del *whistleblowing* alle indicazioni delle Istituzioni dell'UE e alle *best practice* internazionali.

Il decreto legislativo interviene sulle norme interne che disciplinavano la tutela del segnalante (L. n. 179/2017, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»), che distinguevano nettamente gli strumenti di tutela dei settori pubblico e privato. Per il primo, la norma di riferimento era l'art. 54-bis del testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. n. 165/2001, «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti»). Per il secondo, invece, le previsioni di tutela dei *whistleblowers* si rinviavano direttamente nel D.Lgs. n. 231/2001 (art. 6, comma 2-bis e ss.), in relazione ai contenuti dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Di seguito le principali disposizioni del decreto per il settore privato, cui le Società del Gruppo Brivio & Viganò destinatarie della presente Appendice intendono uniformarsi.

Le violazioni oggetto di segnalazioni riguardano comportamenti, atti, omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, violazioni dei MOGC231 adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE.

Le disposizioni del decreto si applicano ai soggetti del settore privato che (art. 2, comma 1, lett. q):

1. hanno impiegato nell'ultimo anno (2022) la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
2. rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione relativi ai settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1;
3. come nel caso delle Società destinatarie del presente documento, rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 e adottano i Modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1.

La tutela contro gli atti di ritorsione è estesa a tutti i soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione e/o alla persona del segnalante (art. 3):

- lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del segnalante a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela;
- colleghi di lavoro del segnalante a lui legati da un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante o per i quali le persone tutelate lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle persone di cui sopra.

Nel settore privato, i canali di segnalazione interna (artt. 4 e 5) continuano ad essere previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno una media di lavoratori subordinati, con

contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a 249, possono condividere i canali di segnalazione interna e la relativa gestione (gruppi).

La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione; in alternativa, è affidata a un soggetto esterno anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale (attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale oppure, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole).

Si prescrivono, inoltre, i seguenti obblighi:

- i canali di segnalazione devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- le persone che gestiscono le segnalazioni devono svolgere le seguenti attività: a) rilasciano al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; b) mantengono le interlocuzioni con il segnalante e, se necessario, possono richiedere a quest'ultimo integrazioni o chiarimenti; c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute; d) forniscono riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza dell'avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione; e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne (per es. esposizione nei luoghi di lavoro, sito internet, altro).

Si può procedere alla segnalazione esterna (artt. 6 e 7) se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni, a) non è prevista nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto; b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi

Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)

Luglio 2023

sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna (www.anticorruzione.it) è attivato e gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) alla quale spetta il compito, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, di adottare le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne (art. 8 ss.).

L'art. 12 del decreto è dedicato agli obblighi di riservatezza, allo scopo di superare i dubbi interpretativi relativi alla disciplina precedente (con riferimento, per esempio, all'eventuale obbligo di anonimato) in senso conforme alle indicazioni della Direttiva.

Di seguito le regole stabilite dal decreto:

- le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente l'identità non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati (titolare e responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e codice in materia di protezione dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003);
- nell'ambito del procedimento penale l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. (Obbligo del segreto sugli atti di indagine compiuti dal p.m. e dalla p.g., sulle richieste del p.m. sugli atti del giudice che provvedono su tali richieste);
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi

Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)

Luglio 2023

utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità; è dato comunque avviso alla persona segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati;

- è tutelata altresì l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante;
- beneficia della protezione prevista dal decreto anche il segnalante che effettua una divulgazione pubblica, sui mezzi di informazione, se ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione alla quale non è stato dato riscontro;
 - b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa (art. 15);
- la tutela dalle ritorsioni è prevista anche per le segnalazioni o denunce all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazioni pubbliche anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni (art. 16);
- la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
- le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza (art. 14, con ulteriori previsioni specifiche per le segnalazioni scritte e telefoniche).

Non sono state introdotte particolari novità in tema di divieto di ritorsioni (per es. licenziamento, retrocessione, mutamento di funzioni, misure disciplinari, ecc.). Va ricordato che nell'ambito di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti ritorsivi/discriminatori, si presume che gli stessi siano stati attuati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o

Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi

Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)

Luglio 2023

della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha realizzati.

Nel settore privato, i Modelli di organizzazione, gestione e controllo prevedono, nel sistema disciplinare di cui all'art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 231/2001, sanzioni nei confronti dei responsabili dei seguenti comportamenti illeciti: ritorsioni, ostacolo (anche solo tentato) alla segnalazione, violazione dei doveri di riservatezza, mancata istituzione dei canali di segnalazione, adozione di procedure di segnalazione non conformi alle previsioni del decreto.

In sintesi, la nuova normativa prevede quindi:

- ✓ l'applicazione alle sole società con 50 o più dipendenti a meno che tali società non operino in settori regolamentati a livello comunitario (ad esempio mercati finanziari) o rientrino, come nel caso di Holding) nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001 e, quindi, abbiano adottato il MOGC231; in questo caso non si applica alcun limite numerico);
- ✓ l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) può essere la destinataria della segnalazione del *whistleblower* (segnalante) quando l'azienda non ha attivato il canale di segnalazione interna o abbia fondati motivi per ritenere che dalla segnalazione possa derivare un atto di ritorsione o la violazione possa costituire un pericolo imminente per il pubblico interesse. In caso di accertata violazione, l'ANAC informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e irroga le sanzioni previste (sino a 50.000 euro);
- ✓ tutti i lavoratori subordinati, collaboratori, lavoratori autonomi, consulenti, volontari, tirocinanti, amministratori e soci possono segnalare una violazione;
- ✓ la segnalazione riguarda qualsiasi comportamento, atto o omissione che leda l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'azienda privata;
- ✓ oggetto della segnalazione possono essere sia le persone fisiche sia le persone giuridiche;
- ✓ nella fase di attivazione del canale di segnalazione interna si devono coinvolgere le rappresentanze sindacali sebbene si tratti di una mera fase di esame congiunto che non richiede il raggiungimento di un accordo sindacale;
- ✓ il canale di segnalazione interna deve essere predisposto dall'azienda attraverso una funzione specifica ed autonoma con personale formato. Il canale deve garantire la riservatezza e l'efficacia della segnalazione, con strumenti idonei (linee telefoniche dedicate,

sistemi di messaggistica vocale, sistemi informatici) in assenza dei quali si potrà utilizzare il canale esterno predisposto da ANAC (www.anticorruzione.it);

- ✓ la segnalazione, dunque, può essere presentata sia oralmente sia per iscritto. A tale segnalazione, deve seguire un avviso di ricevimento entro sette giorni e un riscontro entro trenta giorni da parte della funzione aziendale preposta a gestire la segnalazione;
- ✓ il D.Lgs. 24/2023 entrerà in vigore il 15 luglio 2023 per le aziende con 250 dipendenti o più (medi nel 2022) mentre, per le aziende sino a 249 dipendenti (sempre medi nel 2022), entrerà in vigore il 17 dicembre 2023.

Delega al Governo per l'introduzione del reato presupposto degli illeciti tributari sulle accise e l'estensione delle sanzioni per il reato di contrabbando

Il Disegno di Legge delega sulla riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 16 marzo, ha incaricato il Governo di introdurre gli illeciti tributari legati alle accise tra i reati presupposto della responsabilità degli enti.

L'art. 18 della novella prescrive dunque di estendere la punibilità delle persone giuridiche alle ipotesi previste dal D.Lgs. 504/1995, "*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*".

In materia di contrabbando, viene inoltre conferita specifica delega all'esecutivo per consentire l'applicabilità delle sanzioni della interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9, comma 2, lett. a) e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (art. 9, comma 2, lett. b), in caso di commissione degli illeciti di cui all'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto. Il Governo dovrà adottare i decreti legislativi entro 24 mesi dell'approvazione della Legge delega.

12. Conclusioni

Le misure descritte nei paragrafi precedenti forniscono ulteriore spinta propulsiva in direzione di un ambiente operativo di controllo più efficace nell'ottica della prevenzione dei reati presupposto grazie, in particolar modo, al funzionamento del Gruppo più aderente alle *best practice* di riferimento: un'esposizione complessiva ai rischi, dunque, più mitigata considerando le patologie e le criticità che attraversano il settore industriale di riferimento.

*Documento di aggiornamento e di ulteriore mitigazione dei rischi
Appendice ai MOGC231 delle società del Gruppo B&V (Holding, Logistics, Autotrasporti)
Luglio 2023*

Nel corso del 2024, si procederà all'intervento di aggiornamento diretto dei Modelli entrati in vigore a novembre 2021, occasione utile per recepire i contenuti della presente Appendice nella struttura del MOGC231 (Codice Etico di Gruppo, Parte Generale e Parte Speciale), riunificando così i contenuti del presente documento e riportando i Modelli all'articolazione originaria prevista inizialmente.